

TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, l'attività agricola ed i servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati, comunque subordinati al superiore interesse pubblico. Esso ha altresì lo scopo di:

1. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
2. promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
3. definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
4. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
5. garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco o Presidente dell'Unione di Comuni o dell'Assessore (Comunale o dell'Unione di Comuni) delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizi Veterinari, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.
3. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I - NORME PER IL PASSAGGIO NELLA PROPRIETA' PRIVATA, PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 4 - INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 c.p. e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis c.p.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Il pascolo di bestiame nei fondi è consentito se convenientemente custodito e/o con l'applicazione di dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.
4. Per quanto riguarda il pascolo in quelle aree che ricadono nella definizione di bosco occorre rispettare quanto indicato all'art 45 del "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)." (**Nota 1**)
5. E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.
6. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

Art. 5 - PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti, muri o altri ostacoli idonei, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 6 - TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.
2. Nel percorrere vie provinciali comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e devono lasciare la sede stradale pulita, priva di fango, deiezioni o altri materiali/residui organici provenienti dal passaggio della mandria
3. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
4. Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

Art. 7 - PASCOLO VAGANTE

1. Il pascolo vagante è disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale n.18-7388 del 12/11/2007, che introduce procedure semplificate e sostituisce le modalità previste dall'art.43 del R.P.V.
2. Il detentore di greggi o mandrie che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante deve rispettare le seguenti procedure:
 - dotarsi del Registro di Pascolo vagante semplificato, rilasciato dal Servizio veterinario Asl;
 - presentare la domanda di pascolo vagante riportante il periodo di tempo presunto di pascolo su ciascun comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pascolo vagante o entro 3 giorni prima nel caso di sostanziali variazioni del periodo di pascolo;
 - nel caso di greggi o mandrie che non effettuano l'alpeggio, almeno 1 volta ogni 6 mesi;

- presentare autocertificazione di aver ottenuto i permessi dei proprietari dei fondi.

Il Servizio veterinario informa tramite fax il Sindaco del Comune, che ha 7 gg di tempo per opporsi alla richiesta. Trascorsi 7 gg senza esplicito diniego, il consenso del comune si considera rilasciato con silenzio-assenso e il Servizio veterinario rilascia all'allevatore il nulla osta per il pascolo vagante secondo il programma comunicato.

Art. 8 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. È vietato, secondo il disposto del titolo IX-bis del Codice Penale, così come introdotto dalla L.189/2004, incrudelire verso gli animali, sottoponendoli a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel Reg. CE 1/2005 e s.m.i. e, per i trasporti locali in conto proprio, del Reg. CE 852/2004.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere idonei al trasporto e caricati in numero proporzionale alla capienza del veicolo, così come indicato nell'All.I del Reg. CE 1/2005, in posizione eretta, con spazio sufficiente sopra la testa tale da garantire una sufficiente aerazione; è perciò vietato collocarli con le zampe legate o comunque sistemati e trasportati in modo da causare loro sofferenze o lesioni. I veicoli utilizzati per il trasporto devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio veterinario Asl.
4. È vietato custodire ed allevare gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli / abbeverarli insufficientemente. Agli animali dev'essere fornita un'alimentazione sana conforme all'età e al loro stato fisiologico; ogni animale deve avere accesso agli alimenti ad intervalli regolari ed all'acqua in modo continuativo. I ricoveri adibiti all'allevamento di animali devono essere privi di spigoli taglienti e sporgenze ed essere mantenuti in buone condizioni igieniche.
5. Le deiezioni animali devono essere asportate regolarmente ed il letame /liquame deve essere stoccato e gestito conformemente alla normativa vigente.
6. La libertà di movimento degli animali d'allevamento non deve essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni; eventuali attacchi devono permettere a ogni animale di girarsi, coricarsi, giacere ed accudire a se stesso senza difficoltà e senza rischi di strangolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale, sul benessere animale e sulla protezione degli animali negli allevamenti.

Art. 9 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi o dei tartufi.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che possono derivare alla proprietà di altri dall'esercizio stesso. Danni che, comunque, vanno rifiutati.
3. E' vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, anche laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino, eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.

CAPO II - COSTRUZIONI RURALI E RICOVERI PER ANIMALI, GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art.10 – COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia). Le suddette opere devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D. M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2008) e ss. mm. ii.

2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C, nonché le indicazioni provenienti dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano territoriale Provinciale.

Art. 11 – RECINTI PER ANIMALI , CONCIMAIE E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

1. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
2. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).
3. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
4. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti.
5. I mucchi di letame fuori dalla concimaia, sul nudo terreno, sono permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
6. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.
7. Lo spargimento degli effluenti zootecnici (liquami e letami) e degli assimilati (ammendanti provenienti da processi di digestione anaerobica) sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte,

in particolare del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R e della D.G.R. 23.02.09 n° 64 – 10874, e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

8. Il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.
9. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento degli effluenti zootecnici.

Art. 12 - LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.
2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.. L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.

Art. 13 – SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

Gli animali morti, ai quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..

È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento

di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..

L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.

Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento CE 1774/02 e ss.mm.ii., o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

Art. 14 - CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE

1. I cani di qualsiasi razza, così come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, devono essere iscritti alla anagrafe canina presso il Comune e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati.
2. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, nè venduti, nè passare di proprietà.
3. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad animali di terzi.
4. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
5. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno m. cinque.
6. La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.
7. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.
8. Il proprietario o conduttore deve provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.

9. L'obbligo di museruola e guinzaglio non vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche per l'esercizio di tali attività

Art. 15 - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m. 10 (dieci) da strade di pubblico transito e dai confini con proprietà pubbliche, a non meno di m. 5 (cinque) dai confini con proprietà private.
2. La direzione di volo, identificata dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
3. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità ; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
4. Le distanze di cui al comma precedente possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
5. Chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture, e alle piante, così come dispone l'art. 924 del Codice civile.
6. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo

Art. 16 – PREVENZIONE INCENDI

1. La normativa attuale prevede la possibilità di abbruciare materiali vegetali derivanti dalle pratiche agricole per piccole quantità ed in condizioni di sicurezza (Nota 2).
2. L'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.), in terreni boscati o cespugliati, è normata dalla Legge regionale n. 21 del 19 novembre 2013 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Sono vietati l'accensione di

fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

- accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale;

- accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco è acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

3. In condizioni di particolare pericolosità bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura.

4. Sono ammesse deroghe a quanto sopra disposto per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati; comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

5. Nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento), dichiarata dagli organi della Regione Piemonte, é vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio (legge 1° marzo 1975 n.47 art.9).

TITOLO III

DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE

CAPO I - COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 17 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento i principi della “Condizionalità” previsti dal Reg. CE 1782/2003 e s.m.i. (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 18 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l’efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), deve essere attuata un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 potranno essere effettuati direttamente dall’imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, anche a seconda della loro estensione,

dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

- a)** solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
- I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
 - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
- b)** Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.
- c)** Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.
- d)** Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
- e)** Drenaggi sotterranei e rippature profonde.
5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli, potranno essere tuttavia più frequentemente omesse o realizzate con interasse fino a m 80.
6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, per quanto riguarda vigneti e frutteti con pendenza media superiore al 20% nel caso in cui i filari siano

realizzati lungo le linee di massima pendenza (sistemazione a rittochino) e opportuno l'inerbimento permanente dell'interfila, è consentita una rippatura profonda da caduta foglie a ripresa vegetativa, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante. Per quanto riguarda i nuovi impianti di vigneto e di frutteto, con lavorazione meccanica del terreno nei primi due anni di allevamento, sarà cura del proprietario/conducente mettere in atto tutte le precauzioni possibili, anche temporanee (vedi comma 4), ed una appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari. Nella realizzazione dei nuovi impianti di vigneto e di frutteto, ove la pendenza risulti tra il 20% ed il 40%, e che si trovino ricadenti su aree interessate da frane attive, oltre alle prescrizioni del comma 4, si rende obbligatorio la realizzazione di drenaggi sotterranei, che dovranno essere oggetto di specifica progettazione da parte di tecnici abilitati.

7. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
8. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
9. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 42617 e 42718 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 19– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dagli strumenti di Pianificazione (PTP, PAI ecc.) con livello di pericolosità elevato, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. In particolare andranno adottati quei provvedimenti tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
4. Nel caso siano necessari interventi di contenimento del fenomeno franoso, tutte le opere con funzione strutturale, cioè quei manufatti che nel loro insieme assolvono a requisiti di resistenza meccanica o di stabilità verso sollecitazioni statiche, dinamiche, idrauliche, geologiche o sismiche, devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D. M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2008) e ss. mm. e ii. indipendentemente dai materiali strutturali impiegati quali calcestruzzo, cemento armato, acciaio e metalli in genere, legno, muratura e laterizi in genere, pietra, materiali sciolti (terreno, ghiaia, ecc.), tessuti, materie plastiche e quant'altro.

CAPO II - STRADE ED ACQUE

Art. 20 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Cod. penale.
2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni e' fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali e provinciali.
3. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo anche se utilizzati per lo scarico di acque

provenienti da altre proprietà e/o da fossi di strade comunali o provinciali, le cunette e i fossi delle strade comunali e provinciali fronteggianti la proprietà, in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione inerenti lo scarico delle acque, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo (set aside).

4. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
5. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
7. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
8. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
9. Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.
10. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
11. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.

12. Ai sensi del R.D. 523/1904 **22**, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Art. 21 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.

Art. 22 - ACCESSI SU STRADE COMUNALI

1. Lungo le strade comunali e' vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafosse per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali/Provinciali preposti.
2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80, salvo autorizzazioni in deroga.
3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali/provinciali e comunque sul suolo viabile comunale/provinciale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.

4. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, laddove si renda necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
5. Gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune/la Provincia esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessati da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.
6. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 24 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 25 - ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI STRADE E CORSI D'ACQUA

- 1.** I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto (capezzagna) non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza di almeno m 1,50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
- 2.** Detta capezzagna dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
- 3.** Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
- 4.** Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
- 5.** Gli alberi e a sostegno delle sponde di canali debbono essere posti a una distanza minima di mt. 4 fra loro; gli arbusti possono essere raggruppati fino a 5 elementi e i raggruppamenti debbono essere posti a una distanza minima di mt. 4 fra loro; il tutto per permettere una periodica pulizia del canale con mezzi meccanici.
- 6.** Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

7. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura.
8. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco;
9. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
10. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
11. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Art. 26 – IRRIGAZIONE CON ACQUE CORRENTI E DA POZZI

1. E' consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previa autorizzazione e solo per periodi limitati.
2. Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.
3. In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.
4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.). Inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.

Art. 27 - DISTANZA PER FOSSI E CANALI

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.
2. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
3. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

TITOLO IV

VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

CAPO I - DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE E DALLE STRADE

Art. 28 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ PRIVATE

1. Le distanze di alberi e siepi di nuovo impianto dai confini di proprietà sono così stabilite:
 - Pioppi, roveri, platani, pini, olmi e noci (piante di alto fusto):
 - distanza dal confine di terreni di altra proprietà.....non meno di mt.15,00
 - Frutteti, viti, arbusti, vivai ecc.:
 - distanza dal confine di terreni di altra proprietà non meno di mt. 3,00

Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

2. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 4,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt.4,00.
3. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt.3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.

4. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt.1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.
5. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
6. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

Art. 29 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DALLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. La piantumazione di alberi e siepi vive fuori dai centri abitati, lateralmente alle strade comunali e provinciali deve rispettare quanto previsto agli art.16 e 17 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e art.26 e 27 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
2. In particolare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.; la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.. Nelle curve fuori dai centri abitati e negli incroci tali distanze aumentano e devono rispettare quanto previsto agli art.27 del Regolamento e art.16 c.2 e 3 del Codice della Strada.
3. Come specificato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/06/2011 prot. 3224, gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore de quella prevista all'art.26 c.3 del Regolamento possono non essere rimossi.
4. Come previsto all'art.18 del Codice della Strada, nei centri abitati, le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Per quanto riguarda gli alberi “non impiantati” ma “cresciuti spontaneamente” nei boschi e nelle foreste, così come definiti dalle vigenti norme di legge, all’interno della fascia di rispetto stradale, la loro permanenza può essere consentita a condizione che, a giudizio dell’Ente proprietario della strada, non comporti una riduzione delle condizioni di sicurezza della circolazione.
6. Per quanto riguarda le strade provinciali, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi e siepi vive lateralmente alle strade deve soddisfare anche quanto previsto dal “Regolamento provinciale delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali” che all’art.10 c.4 riporta la seguente tabella:

SPECIE E SIMILARE	GOVERNO	DISTANZA MINIMA DAL CONFINE DI PROPRIETA' (m.)
Robinia	Ceduo	8,00
Noce	alto fusto	8,00
Platano	alto fusto	16,00
Tiglio	alto fusto	16,00
Quercia (Farnia, Rovere)	alto fusto	16,00
Ciliegio	alto fusto	16,00
Pioppo	alto fusto	16,00
Robinia	capitozzatura	8,00
Salice	capitozzatura	8,00
Colture erbacee stagionali (grano, mais, orzo,)		Minimo m. 1,00 (distanze diverse saranno valutate caso per caso dall'ufficio competente)
Specie arboree potate ad altezza non superiore a mt.2,00 (vite, fruttiferi e siepi)		1,00

7. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
8. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

9. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

10. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

CAPO II - DIFESA DELLE PIANTE

Art. 30 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/6/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e s.m.i..

Art. 31 – DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI

1. La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni. E' vietato il commercio ambulante.

2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte alle malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte.
3. Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.
4. La raccolta delle piante medicinali e da profumo, indicate dal D.L. 26/5/1932 n.772, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 32 – USO DI PRESIDIO FITOSANITARI

Tutte le norme seguenti si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

1. Locali di deposito e vendita. Mezzi di trasporto

I locali da adibire a deposito e vendita di prodotti fitosanitari, oltre che rispondere ai requisiti di legge (DPR 290/01 - Circolare Ministero della Sanità n. 15/93), non devono essere direttamente comunicanti con locali di deposito e vendita di sostanze alimentari e mangimi e con locali di civile abitazione.

I prodotti fitosanitari non possono essere trasportati in maniera promiscua con alimenti, bevande e mangimi o loro imballaggi su carri, vagoni ed altri mezzi di locomozione. Inoltre devono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

2. Modalità d'uso

L'acquirente dei prodotti fitosanitari per i quali è richiesta "l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo" (patentino) è responsabile della conservazione e dell'utilizzo dei prodotti acquistati.

Per tutti gli altri prodotti fitosanitari, esenti da particolari vincoli per l'acquisto, l'acquirente, il detentore e l'utilizzatore sono responsabili dell'osservanza delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

Tutte le prescrizioni sotto specificate devono essere osservate nelle fasi di conservazione, preparazione e utilizzo anche dei prodotti fitosanitari non classificati come pericolosi per la salute*:

a. conservare il prodotto fino al momento dell'uso in un locale o armadi chiusi a chiave, non accessibili a minori, a persone estranee all'azienda ed animali e comunque in condizioni da non creare rischio di contaminazione di sostanze alimentari e mangimi;

- b.** al fine di evitare l'effetto "deriva", in prossimità dei percorsi stradali ed a confine con altre colture, se destinate all'alimentazione umana o animale, irrorare i filari esterni dirigendo il getto verso l'interno della coltura;
- c.** in prossimità di scuole, asili e spazi ricreativi per l'infanzia effettuare i trattamenti nell'orario di chiusura di tali strutture;
- d.** quando si effettua il trattamento con atomizzatore o apparecchi simili si dovrà dare avviso ai vicini degli edifici confinanti, con almeno 24 ore di anticipo, dell'intenzione di effettuare il trattamento;
- e.** provvedere ad idoneo collaudo, taratura e manutenzione delle macchine irroratrici, atomizzatori od altri mezzi, utilizzati dall'azienda.

Infine è fatto divieto di prelevare direttamente l'acqua necessaria per il trattamento da pozzi, sorgenti, corpi idrici o invasi naturali e artificiali senza l'apposizione di valvole di sicurezza. L'acqua necessaria sarà allora prelevata da contenitori a tenuta, appositamente predisposti per il deposito temporaneo e posti a distanza di sicurezza da pozzi e sorgenti.

*** Nuovi pittogrammi identificativi dei prodotti pericolosi per la salute:**



3. Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi alle colture durante la fioritura

E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi ed altri prodotti fitosanitari comunque tossici per gli insetti pronubi, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole ed ornamentali durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi.

E' vietato altresì effettuare tali trattamenti durante la fioritura di erbe spontanee sottostanti le piante da trattare. Tali trattamenti sono pertanto consentiti solo dopo lo sfalcio e l'asporto od essiccazione delle erbe spontanee in fioritura.

4. Divieto di diserbo chimico nei corsi d'acqua

E' vietato spargere sostanze chimiche ad effetto diserbante sulle rive dei fossi di scolo delle acque piovane, dei canali colatori e/o irrigui, dei corsi d'acqua in genere, nonché sulle loro arginature, fino ad una distanza minima di mt. 1 dal ciglio ovvero fino al piede esterno dell'argine: dovranno comunque essere rispettate eventuali indicazioni maggiormente restrittive, se presenti nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere, tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale.

5. Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane

Ai fini di tutelare la salubrità e l'igiene degli insediamenti urbani e della collettività e nel rispetto delle presenze naturali e/o introdotte artificialmente di insetti utili, nelle aree urbane e nelle zone contigue al centro abitato, il trattamento con prodotti fitosanitari sul verde ornamentale pubblico e privato dovrà rispettare le norme di seguito elencate.

a. Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico

Negli spazi destinati a verde pubblico deve essere privilegiato l'uso di trattamenti alternativi quali:

lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura – eliminazione manuale di nidi - utilizzo di prodotti biologici (v. *Bacillus thuringiensis*); qualora non risultino efficaci, possono essere utilizzati prodotti non classificati come pericolosi per la salute.

L'impiego degli altri prodotti , pericolosi per la salute, è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio, sentito il parere del Servizio Fitosanitario Regionale e del Servizio Provinciale dell'Agricoltura (o Settore Decentrato Agricoltura della Regione Piemonte).

b. Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato

I trattamenti con prodotti fitosanitari delle piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchi e giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia di sistemi alternativi quali quelli richiamati nel comma precedente; in tal caso è consentito l'utilizzo di prodotti non classificati come “pericolosi per la salute” e registrati come P.P.O (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).

Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare al Servizio Aree Verdi del Comune l'insorgenza di gravi attacchi parassitari.

c. Norme precauzionali durante i trattamenti con prodotti fitosanitari.

In occasione d'ogni trattamento con prodotti fitosanitari nelle vicinanze di abitazioni, il proprietario delle piante da trattare ha l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l'incolumità pubblica e l'ambiente.

Nel caso in cui sia necessario procedere a trattamento mediante atomizzatore o simili occorre:

- i)** avvisare con almeno 24 ore d'anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso del prodotto impiegato ed invitandoli a adottare anch'essi le precauzioni di cui ai successivi punti iv), v), vi);
- ii)** segnalare con cartelli da collocare lungo le strade investite dall'irrorazione, che sono in corso trattamenti con prodotti fitosanitari;
- iii)** preavvisare, se del caso con cartelli, per la rimozione delle automobili in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento;

- iv) tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione;
- v) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco dei bimbi;
- vi) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, cc.);
- vii) non eseguire i trattamenti su orti o in vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il prodotto fitosanitario non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- viii) accertarsi che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza, in caso contrario è perentoriamente vietato procedere al trattamento;
- ix) eseguire il trattamento nel primo mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore d'intenso traffico;
- x) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
- xi) impedire l'accesso a persone (in particolare a bambini) ed agli animali domestici, nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso il tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto utilizzato; se non indicato attendere almeno 48 ore, nel caso d'utilizzo di prodotti appartenenti ai gruppi classificati come "pericolosi per la salute".

d. Trattamenti con prodotti fitosanitari di appezzamenti investiti a colture agricole

I trattamenti fitosanitari da effettuarsi negli orti, nei frutteti e negli appezzamenti investiti a coltivazioni agricole, ubicati all'interno delle aree di cui al presente paragrafo 5. possono essere effettuati esclusivamente con prodotti non classificati come "pericolosi per la salute", nel rispetto di quanto indicato in etichetta.

In tali aree l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come "pericolosi per la salute" è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale..

e. controllo delle erbe infestanti lungo i cigli e le scarpate di strade e ferrovie nei centri abitati.

E' fatto divieto a chiunque gestisca, direttamente o tramite appalti a terzi, la manutenzione e la pulizia dei cigli e delle scarpate stradali e ferroviarie in prossimità dei centri abitati di fare utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti comunque classificati. In tali aree il controllo delle erbe infestanti deve avvenire esclusivamente tramite lo sfalcio o con tecniche che comunque non prevedano l'utilizzo di mezzi chimici (ad esempio il pirodiserbo). Nelle restanti aree interne al territorio del Comune di _____ e dove non vi siano altre pregiudiziali (aree verdi, acque superficiali, pozzi di captazione dell'acqua ecc.), pur rimanendo la preferenza per i mezzi di controllo non chimici, è possibile utilizzare prodotti fitosanitari diserbanti purchè non classificati come "pericolosi per la salute" o riportanti in etichetta il pittogramma (pericoloso per l'ambiente).



f. collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, intenda collocare esche avvelenate o spargere sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o gli animali domestici, è tenuto a darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed a collocare anticipatamente e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il presumibile periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti la scritta "ATTENZIONE TERRENO AVVELENATO" oppure "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON VELENI".

Art. 33 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON MEZZI AEREI

1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'A.S.L. competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.
2. L'avvio e la durata dei trattamenti devono essere pubblicizzati in modo idoneo, con manifesti affissi, a cura degli operatori, nelle zone interessate.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Art. 34 – MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA NOTTUA, DELLA PIRARIDE DEL MAIS, DELLA METCALFA PRUINOSA E DELLA FLAVESCENZA DORATA

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.
2. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti, colonizzati dall'insetto nocivo, e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza minima di mt. 12.
3. Per prevenire la propagazione della flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori, in esecuzione del D.M. n.32442 del 31/05/2000 contenente »misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite« recepito dal D.G.R. n.81-581 del 24/07/2000 e delle successive Deliberazioni regionali che hanno incaricato il

Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio.

4. I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite. (**NOTA 3**) In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della l.r. 63/78.
5. I terreni confinanti con superfici investite a vigneto devono essere tenuti puliti e protetti da una fascia di isolamento ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea. Fatta salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. (**Nota 4**)
6. In particolare i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di mt. 12 dal confine delle superfici vicine coltivate a vigneto.
7. Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o al Servizio Agricoltura della Provincia (Settore Decentrato Agricoltura della Regione Piemonte).
8. L'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.
9. Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la

vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

Art. 35 – DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE

Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, ecc.

E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

E' fatto obbligo alle amministrazioni competenti negli interventi manutenzione ordinaria (con particolare riferimento alle potature) e nell'eventualità di abbattimenti del patrimonio arboreo pubblico di dotarsi di perizie fitosanitarie e fitostatiche prodotte da professionisti abilitati per legge, onde evitare danni ambientali ed erariali alla comunità.

NORME FINALI

Vigilanza e Sanzioni

Art. 36 – INCARICATI DELLA VIGILANZA

Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 37 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267 art. 7-bis.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

(Nota 1)

Art. 45. (Pascolo in bosco)

1. Il pascolo in bosco e' consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:
 - a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;
 - b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:
 - 1) lariceti;
 - 2) boscaglie d'invasione;
 - 3) arbusteti montani e subalpini;
 - 4) querceti di roverella.
2. Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco e' consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.
3. I piani di cui al comma 2 stabiliscono le modalita' di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilita' con la conservazione e rinnovazione del bosco.
4. Il pascolo in bosco puo' avvenire o in presenza del personale di custodia o mediante opportune recinzioni.
5. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi e' vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondita' di 10 metri lungo la viabilita' e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.
6. Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilita' esistente e in presenza del personale di custodia.

(Nota 2)

Con la L n 116/2014 Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10)";

(Nota 3)

Per quanto riguarda l'eventuale vegetazione spontanea presente occorre verificare se essa rientra all'interno della definizione di bosco o no. Se non è bosco il terreno può essere ripulito senza alcun problema con eliminazione di tutta la vegetazione presente e volendo con l'impianto di altre colture agricole. Se ricade, invece, nella definizione di bosco, ovvero, se ha tutte le caratteristiche indicate dall'art. 3 della legge forestale n.4 2009 possono essere effettuate ripuliture anche dei ricacci di vite o operazioni colturali sul bosco ai sensi del "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13

della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) ma non è possibile convertire il bosco in altra coltura. L'articolo 19 della medesima legge indica infatti che passare da bosco a coltivo o altro configura una trasformazione in altra destinazione d'uso. Le aree che rientrano nella definizione di bosco sono, infatti, soggette a vincolo paesaggistico e spesso possono presentare anche vincolo idrogeologico ed i cambiamenti di destinazione d'uso devono essere oggetto di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti. Il nodo importante è che la trasformazione di un presunto "incolto" che per la legge forestale rientri all'interno della definizione di bosco eseguita in assenza di autorizzazione comporta un danno ambientale ed un reato penale per colui che ha effettuato l'operazione.

(Nota 4)

Per quanto riguarda i terreni confinanti con superfici investite a vigneto occorre in primo luogo capire se l'incolto è configurabile come bosco o ancora come coltivo.

-Se trattasi di coltivo abbandonato da meno di anni 10 (non è bosco) può essere ripulito senza alcun problema con eliminazione di tutta la vegetazione presente, dei ricacci di vite e volendo con l'impianto di altre colture agricole.

-Se ricade, invece, nella definizione di bosco, ovvero, se ha tutte le caratteristiche indicate dall'art. 3 della legge forestale n.4 2009 possono essere effettuate ripuliture anche dei ricacci di vite o operazioni colturali sul bosco ai sensi del "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) ma non è possibile convertire il bosco in altra coltura. L'articolo 19 della medesima legge indica infatti che passare da bosco a coltivo o altro configura una trasformazione in altra destinazione d'uso. Le aree che rientrano nella definizione di bosco sono, infatti, soggette a vincolo paesaggistico e spesso possono presentare anche vincolo idrogeologico ed i cambiamenti di destinazione d'uso devono essere oggetto di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti. Il nodo importante è che la trasformazione di un presunto "incolto" che per la legge forestale rientra però all'interno della definizione di bosco eseguita in assenza di autorizzazione comporta un danno ambientale ed un reato penale per colui che ha effettuato l'operazione.